



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 11 DEL 04/03/2005

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 13.12.2004 DAL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL'UTILIZZO DI DISSUASORI DI SOSTA

L'anno **duemilacinque**, addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	BELLANO Pieraldo	SI		11	CAGLIO Gabriele	SI	
3	TIENGO Angelo	SI		12	LORENZET Daniele	SI	
4	BRIVIO Paolo	SI		13	MAGGI Angelo	SI	
5	CASIRAGHI Elisabetta	SI		14	MOLGORA Angelo	SI	
6	VILLAN Gian Pietro		SI	15	BONANOMI Carlo	SI	
7	MOLGORA Tiziana	SI		16	MONTESANO Nicola	SI	
8	PIROTTA Claudia	SI		17	CHIESA Francesca	SI	
9	POZZI Alessandro	SI			Giovanna		

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 13.12.2004 DAL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL'UTILIZZO DI DISSUASORI DI SOSTA

Il Consigliere MAGGI procede alla lettura dell'interpellanza ed il Sindaco procede alla risposta della stessa (entrambe allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale).

Il Consigliere MONTESANO sottolinea che, poiché l'ordinanza per la posa in opera dei dissuasori di sosta non è stata emanata prima della posa degli stessi, dovrebbe comunque essere emanata.

Chiede la parola il Segretario Generale chiarendo che sarebbe inutile, alla data odierna, emanare un'ordinanza qualora la legge richiede che la stessa debba essere preventiva alla realizzazione dei lavori.

Il Consigliere MONTESANO si dichiara non d'accordo sull'interpretazione della norma e neanche sulla natura dei dissuasori di sosta in quanto gli stessi sono da lui considerati new jersey invalicabile.

Interviene l'Ass. TIENGO che ricorda che sulla base di quanto previsto nel Piano Urbano del Traffico e a seguito delle numerose richieste dei cittadini che denunciavano l'eccessiva velocità delle auto e la mancanza di marciapiedi in via Marconi, fu ricavato in via sperimentale uno spazio sul lato sinistro delle via delimitato da una doppia riga continua.

Ciò nonostante il risultato non era stato soddisfacente, dato che gli automobilisti continuavano ad impegnare l'area così delimitata con le auto in sosta.

Si è quindi deciso di delimitare con barriere continue, fisiche ed invalicabili le aree riservate ai pedoni e ciclisti, progettando un dissuasore di sosta, dotato di paletto e catena, che oltre a garantire la sicurezza dell'area per pedoni e ciclisti, doveva anche avere un impatto limitato rispetto all'arredo urbano.

La soluzione ha raggiunto il risultato, infatti in via Marconi la velocità media dei mezzi in transito è diminuita, i pedoni e ciclisti hanno finalmente una corsia a loro riservata dove possono muoversi in sicurezza.

Lo stesso modello è stato riportato anche in Via Gorizia (lungo la quale si trovano il circolo ACLI, l'oratorio e il campo di calcio), migliorando in modo notevole la situazione preesistente di posteggio selvaggio, l'ordine e la sicurezza.

Il Consigliere MONTESANO fa notare che non sussiste autorizzazione alla sperimentazione del cordolo o del dissuasore di sosta. L'autorizzazione è pervenuta infatti solo dopo la posa in opera dei dissuasori. Chiede inoltre quale giustificazione sarebbe stata avanzata per l'esborso di fondi pubblici, qualora l'autorizzazione fosse stata negata.

Prende la parola il SINDACO che dà lettura del secondo comma dell'art. 180 del regolamento di attuazione del Codice della Strada il quale testualmente prescrive "*tali dispositivi (dissuasori di sosta) devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi*" e, alla domanda del Cons. Molgora Angelo se l'attuale amministrazione intende emanare le ordinanze quando necessario, risponde che l'attuale Amministrazione emanerà le ordinanze tutte le volte che sarà necessario farlo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Interpellanza dissuasori di sosta

In relazione all'interpellanza presentata in data 13.12.2004 prot. n. 11693 dal consigliere Maggi, in qualità di capogruppo della minoranza F.A.R.O., si fa presente:

- La destinazione d'uso dei dissuasori di sosta risulta consona alla normativa vigente in quanto essi costituiscono impedimento materiale alla sosta dei veicoli assolvendo anche la funzione accessoria di delimitazione di uno spazio riservato al transito ciclopeditoneale.
- Non esiste ordinanza per la posa in opera ai sensi dell'art. 180 comma 6 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada n. 495 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni
- Tuttavia si fa presente che la funzione dell'ordinanza è quella di informare la cittadinanza dell'inizio di lavori sulla sede stradale al fine di attirare l'attenzione su eventuali disagi nella circolazione causati dal cantiere.
- La posa dei dissuasori rientra nell'ambito di una più ampia progettazione, pertanto l'informazione ai cittadini è stata comunque fornita attraverso l'approvazione e pubblicazione dei progetti per la realizzazione delle piste ciclopeditoneali nonché tramite diffusione del notiziario comunale che viene consegnato a tutte le famiglie ed affisso sulle bacheche, già a partire da febbraio 2003.
- Sarebbe inutile provvedere oggi all'emanazione di un'ordinanza che la legge richiede debba essere preventiva alla realizzazione dei lavori.
- Si sottolinea che gli stessi lavori sono stati realizzati sotto attento controllo da parte della direzione lavori; lo dimostra l'assenza di inconvenienti e lamentele da parte della cittadinanza.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia
